



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione Seduta Pubblica

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI -
TASSA RIFIUTI ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **Febbraio** alle ore 12.30 si è svolta la seduta del Consiglio Comunale, nella Sala consiliare, in presenza, nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti relative alla prevenzione del contagio da COVID-19 e previa l'osservanza delle formalità prescritte per la convocazione dei Consiglieri comunali.

Alla trattazione del punto in oggetto posto all'o.d.g. sono presenti:

N°	NOME	Carica	Presenze
1	ALBERTI ARTURO	Sindaco	SI
2	ISEPPI ANDREA	Consigliere Anziano	SI
3	FALZI ZENO	Consigliere	SI
4	BIRTELE SERGIO	Consigliere	SI
5	TOMMASI CARLA	Consigliere	SI
6	POZZERLE MARIA GIOVANNA	Consigliere	SI
7	FARLEGGNI FRANCESCO	Consigliere	SI
8	CONTI ROSAMARIA	Consigliere	NO
9	BOMBIERI MARCO DETTO GIN	Consigliere	SI
10	FONTANA ELISA	Consigliere	SI
11	BOMBIERI ILARIO	Consigliere	SI
12	BRUNELLI DEBORA	Consigliere	NO
13	COLANTONI MICHELE	Consigliere	SI
14	ANDREIS NICOLO'	Consigliere	SI
15	BERTASO NEREO SANTO	Consigliere	SI

16	DAL CORSO ANNA	Consigliere	SI
17	GIAROLA ELISA	Consigliere	SI

Presenza Assessori Esterni:
LONARDONI GUIDO: SI
PRENCIPE DANIELA: SI

Partecipa il Segretario Generale AVV. PUZZO CARMELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTI ARTURO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta n. 10 in data 17/02/2025, di cui all'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Consigliere Ilario Bombieri;

UDITI gli interventi succedutisi, come riportati nella "Trattazione del punto all'o.d.g." in allegato al presente atto;

VISTA la proposta di deliberazione n. 10 in data 17/02/2025 avente ad oggetto: “**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2025**”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, considerandola meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

UDITA la proposta del Presidente - Sindaco;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Consiglieri Colantoni, Andreis, Bertaso, Dal Corso, Giarola), astenuti n. 0, su n. 15 presenti e votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

INOLTRE il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente – Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere per scadenza dei termini, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Consiglieri Colantoni, Andreis, Bertaso, Dal Corso, Giarola), astenuti n. 0, su n. 15 presenti e votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Proposta deliberazione di consiglio n 10 in data 17/02/2025

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2025

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge n.147/2013, ha istituito a partire dall'esercizio finanziario 2014 l'Imposta Unica Comunale – I.U.C nelle sue tre componenti IMU (imposta sugli immobili), TASI (tassa per i servizi indivisibili) e TARI (tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge n.160/2019 ha abolito la I.U.C. Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella sopra citata legge n. 147/2013 (art. 1, commi da 641 a 668);
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1 gennaio 2020;
- ARERA, con deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021, ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 in vigore dal 2022 che prevede un orizzonte temporale quadriennale, per cui le entrate tariffarie verranno ora determinate con riferimento alle annualità 2022/2025;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macro-categorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- le bollette TARI che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera ARERA n.444/2019, "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della legge n.147/2013: "Il Comune, nella *commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite la tariffa, (principio ribadito dal comma 654 dell'art. 1 della legge n.147/2013 che prevede, ai fini TARI la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio), specificando poi al successivo art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 (commi 2 e 3);

VISTO che il Consiglio di Bacino Verona Nord, che rappresenta l'Autorità d'Ambito di riferimento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti di questo Comune, con delibera n.4 del 10.04.2024 ha validato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

per gli anni 2024-2025 dei comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord ai sensi della Deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif e s.m.i.;

VISTO che con deliberazione n.2 del 29.04.2024 il Consiglio Comunale ha preso atto del sopraccitato aggiornamento al PEF piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

CONSTATATO che ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto Milleproroghe, D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/2/2022 e in particolare l'articolo 3, comma 5-quinquies che recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;
- l'art. 13, comma 5 bis, del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 28/03/2022, che ha integrato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha disposto quanto segue:
 - nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti della TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune effettua le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

TENUTO CONTO CHE:

- il costo sostenuto dal Comune per il servizio di raccolta “porta a porta” del verde/ramaglie è interamente a carico dell’utente che utilizza il servizio, come definito sul Piano Finanziario;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale: *“L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”*;

CONSIDERATO CHE:

- per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa è determinata tenendo conto della superficie dell’immobile occupato e la parte variabile tiene conto dell’incidenza della quota del costo del servizio di gestione da attribuire in base ai componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e la parte variabile della tariffa è legata alla quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2025, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.158/1999 sulla base dei dati per l’anno 2025 risultanti dal Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024–2025 validato con delibera n.4 del 10.04.2024 dal Consiglio di Bacino Verona Nord e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n.2 del 29.04.2024 che prevede per l’anno 2025 un aumento del costo del servizio pari a € 132.944,00 rispetto all’anno 2024;

ATTESO che, sulla base dei dati specificati nel sopra citato Piano Economico Finanziario per l’anno 2025, il Comune di Grezzana raggiungerà la copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella misura del 100%, così come indicato all’art. 11 del D.P.R. del 27.04.1999, n.158 e s.m.i. con l’importo di € 1.503.778,00 IVA compresa;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, alla ripartizione dei costi variabili e fissi tra le due macrocategorie delle utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente, nelle percentuali del 69% e del 31%;

RILEVATO che il costo sostenuto dal Comune per la raccolta “porta a porta” del verde/ramaglie deve essere posto interamente a carico delle utenze che ne usufruiscono in quanto tale servizio è svolto solamente presso l’utenza che ne fa specifica richiesta;

RITENUTO di dover provvedere a quantificare il servizio a richiesta di raccolta “porta a porta” del verde/ramaglie come segue:

- € 35,00 a bidone nuovo da Lt. 240 dato in comodato;
- € 60,00 a bidone il costo annuo del servizio a richiesta di raccolta del verde/ramaglie;

VERIFICATO che sull’importo della TARI viene applicata la TEFA tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del cinque per cento (5%) come previsto dall’art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale per l’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 688 della sopra citata L. 147 del 27 dicembre 2013 demanda ai comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo TARI;

VISTO il parere favorevole formulato dall'Organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

SI PROPONE

per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- di approvare per l'anno 2025 le tariffe della TARI Tassa Rifiuti, con indicazione dei coefficienti Ka – Kb – Kc – Kd applicati, equiparando il Kb delle utenze domestiche di 5 e + componenti a quello dei 4 componenti, come da seguente tabella:

	UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA Parte Fissa €/MQ	TARIFFA Parte Variabile €/nucleo	Ka	Kb
1	componente residente	0,31	80,00	0,80	0,48
2	componenti residenti	0,37	171,00	0,94	1,02
3	componenti residenti	0,41	223,00	1,05	1,33
4	componenti residenti	0,44	244,00	1,14	1,46
5 e +	componenti residenti	0,48	244,00	1,23	1,46
	Non residenti - Seconda Casa	0,37	171,00	0,94	1,02

CAT.	UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA Parte Fissa €/MQ	TARIFFA Parte Variabile €/MQ	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto, istituti religiosi, ostelli della gioventù	0,6060	2,4686	0,67	5,50
2	Cinematografi, teatri			0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5427	2,1993	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7959	3,2362	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari			0,64	5,22
6	Autosaloni, esposizioni	0,4613	1,3465	0,51	3,00
7	Alberghi con ristorante	1,4833	6,0369	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,9768	3,9857	1,08	8,88
9	Case di cura, riposo, carceri e caserme			1,25	10,22
10	Ospedali			1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, associazioni sindacali e di categoria, laboratorio di analisi	1,3748	4,4884	1,52	10,00
12	Banche, istituti di credito e studi professionali,	0,5517	2,2577	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	1,2753	4,2640	1,41	9,50

14	Edicole, farmacia, tabacchi, plurilicenze	1,6281	4,4884	1,80	10,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,7507	2,6033	0,83	5,80
17	Attività artigianali (parrucchiera) barbieri estetisti	1,3386	4,7128	1,48	10,50
18	Attività artigianali (falegname) idraulici, fabbri, elettricisti	0,9316	3,3214	1,03	7,40
19	Carrozzeria, officine elettrauto	1,2753	4,7128	1,41	10,50
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,9859	2,0198	1,09	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,0380	20,4986	5,57	45,67
23	Mense, birrerie hamburgerie			4,85	39,78
24	Bar caffè pasticcerie	3,5817	14,5604	3,96	32,44
25	Supermercati pane pasta macellerie salumi e formaggi generi alimentari	1,8271	7,4283	2,02	16,55
26	Plurilicenza alimentari e/o miste	1,3929	5,6554	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,4851	26,3740	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti			1,56	12,82
30	Discoteche night - club	0,9407	3,8421	1,04	8,56

- di fissare in € 35,00 a bidone nuovo da Lt. 240 dato in comodato;
- di fissare in € 60,00 a bidone il costo annuo del servizio a richiesta di raccolta porta a porta del verde/ramaglie;
- di stabilire per pagamento della TARI anno 2025 la scadenza dell'acconto il 30.09.2025 e la scadenza del saldo il 01.12.2025;
- di dare atto che l'incasso previsto a seguito dell'applicazione delle tariffe sopra riportate coprirà interamente il costo del servizio quantificato in €. 1.503.778,00 risultante dal piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 29.04.2024;
- di pubblicare entro il 28 ottobre 2025 il presente atto deliberativo di determinazione delle tariffe TARI anno 2025 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2025 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- di nominare responsabile del procedimento il rag. Maoli Michele, responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Servizi alle Imprese, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2025

Il Responsabile di Settore

Michele Maoli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Michele Maoli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ALBERTI ARTURO

IL SEGRETARIO GENERALE
PUZZO CARMELA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carmela Puzzo in data 04/04/2025
ARTURO ALBERTI in data 04/04/2025